



Decreto Dirigenziale n. 13 del 06/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 14 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

NAPOLETANAGAS SPA - REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 29 DEL
22.03.2013 RILASCIATO A NAPOLETANAGAS SPA AVENTE AD OGGETTO
"CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
ATTRaversAMENTO DEL FOSSO DEL LUPO CON TUBAZIONE CONVOGLIANTE GAS
METANO IN COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO"

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con nota prot. reg. 882656 del 29.11.2012 la Soc. Napoletanagas SpA ha trasmesso istanza di autorizzazione e conseguente concessione per la realizzazione di un attraversamento mediante tubazione in acciaio su area demaniale Fosso del Lupo;
- b. che con Rep. n. 137 del 06.03.2013 è stata resa l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di quanto su descritto;
- c. che con nota prot. reg. 176946 del 11.03.2013 lo scrivente Ufficio ha chiesto alla Napoletanagas SpA di versare l'importo del canone di concessione per l'anno 2013 pari a € 172,10 e del deposito cauzionale pari a €344,20;
- d. che con le note prot. reg. 205345 del 20.03.2013 la Napoletanagas SpA ha trasmesso le attestazioni di pagamento di quanto sopra richiesto;

RILEVATO:

- che con D.D. n. 29 del 22.03.2013 è stata rilasciata alla Napoletanagas SpA la concessione all'utilizzo di area demaniale – Fosso del Lupo - per la realizzazione di un attraversamento mediante una tubazione in acciaio

CONSIDERATO:

- a. che, da approfondimento istruttorio, si è rilevato che la presenza della suddetta tubazione staffata ad una struttura preesistente non pregiudica la sezione e l'officiosità idraulica dell'alveo interessato e, pertanto, non si configura occupazione di area demaniale per il cui utilizzo deve essere rilasciata apposita concessione

VISTI

- il R.D. n.523 del 25.07.1904
- L.R. n. 1 del 1972
- il D.Lgs.112 del 31.03.1998
- il D.G.R. n.5154 del 20.10.2000
- L. 692 del 01.12.1981
- L. 165 del 26.06.1990
- D.M. 258 del 02.03.1998

Alla stregua dell'istruttoria amministrativa compiuta dal responsabile del procedimento delle attività connesse all'incarico di Posizione Organizzativa *“difesa suolo – demanio idrico – protezione civile”*, nonché delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP 6205 del 05.09.2017 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1) di revocare il D.D. n. 29 del 22.03.2013 rilasciato alla Società Napoletanagas SpA in quanto la tubazione del gas è staffata a strutture preesistenti quindi non occupa area afferente il Demanio Idrico dello Stato e non pregiudica la sezione e l'officiosità idraulica dell'alveo Fosso del Lupo

il presente decreto viene consegnato in formato cartaceo:

- a. alla Soc. Napoletanagas SpA, Via Galileo Ferraris 66/f, Napoli

il presente decreto viene consegnato in via telematica:

- b. al Comune di Falciano del Massico, per opportuna conoscenza;
- c. alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e Protezione Civile 50/09;
- d. all'Agenzia del Demanio/Filiale Campania/Napoli, per opportuna conoscenza;
- e. alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC

avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;

per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Arch. Massimo Pinto